

Accordo collettivo territoriale

In data 20 febbraio 2015, presso la sede della Fedit, in Roma

Tra

La FEDIT, nella persona dei Sigg. Enzo Solaro, Benino Maddaluno ed Alfredo D'Ascoli

E

La Segreteria della Filt CGIL regionale del Lazio, nella persona del Sig. Alessandro Antonelli

Premesso che

- a) Le parti, riconfermando la completa adesione ai principi ed agli obiettivi condivisi il 13 febbraio 2014, in occasione della stipula del Protocollo d'intesa sulle attività di ribalta, intendono favorire, anche per le attività di distribuzione, una graduale definizione di un migliore modello organizzativo all'interno dei propri siti, incentivando l'utilizzo di rapporti di lavoro dipendente;
- b) È interesse delle parti favorire la realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali che persegua la stabilità del lavoro e condizioni di competitività e di maggiore produttività aziendale, tali da consentire maggiore flessibilità per lo svolgimento delle attività di distribuzione e meglio garantire i diritti e le tutele dei lavoratori;
- c) Le parti intendono dare attuazione alle previsioni contenute nell'art. 11 quinquies del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione; hanno, altresì, inteso riepilogare, in un'ottica di armonizzazione, le disposizioni già previste dal citato contratto nazionale agli articoli 11 e 11 bis;

Tutto ciò premesso le parti definiscono le seguenti


LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MODELLO PER IL LAVORO NELLE ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DELLE MERCI

Da definire nell'ambito di specifici accordi aziendali, sottoscritti entro il mese di aprile 2015 da imprese o cooperative che operino all'interno di siti della Tnt Italy ubicati nella provincia di Roma, secondo quanto di seguito convenuto.

- 1) Ferma restando l'applicazione del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione del 01-08-2013, nell'ambito di specifici accordi aziendali verranno definite modalità e tempi per la corresponsione degli aumenti contrattuali previsti dal Ccnl stesso, secondo le modalità di seguito riportate:
 - entro il mese di dicembre 2015 verrà erogato l'aumento previsto per il mese di ottobre 2014;
 - entro il mese di marzo 2016 verrà erogato l'aumento previsto per il mese di ottobre 2015.Nell'ambito di tali accordi saranno, inoltre, definite modalità e tempi per il riconoscimento - entro il corrente anno 2015 - del 100% degli istituti contrattuali.
- 2) In applicazione di quanto previsto dall'art. 11 quinquies, del vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, per il personale viaggiante oggetto della presente intesa, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali. L'orario di lavoro ordinario, inoltre, si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.
- 3) Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro potrà essere retribuita secondo quanto previsto da specifici accordi aziendali, nell'ambito dei quali definire, anche in maniera forfetaria, il compenso per il lavoro straordinario, la cui effettiva erogazione non potrà avere decorrenza antecedente al mese di settembre 2015.

- 4) Così come previsto dall'art. 11, comma 9 del vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, si applica ai contatti sottoscritti ai sensi del presente accordo la clausola di decadenza prevista dall'art. 11, comma 9 del vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. Gli accordi di cui al presente articolo dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati.
- 5) Al personale viaggiante che svolga la propria attività al di fuori del comune di residenza verrà corrisposta l'indennità di trasferta, secondo modalità ed importi da definire nell'ambito di specifici accordi aziendali. Al restante personale viaggiante verrà erogato un buono pasto, secondo modalità ed importi da definire nell'ambito dei medesimi accordi.
- 6) Nell'ambito degli accordi di cui alla presente intesa potranno essere definite modalità e procedure che debbano essere osservate dal datore di lavoro preventivamente all'eventuale addebito di danni causati dal dipendente.
- 7) Si conviene che il personale viaggiante, assunto per effetto degli accordi aziendali di cui al presente Accordo quadro, possa essere inquadrato nel sesto livello; entro un periodo massimo di tre anni, secondo modalità da definire con le OO.SS. firmatarie la presente intesa, i lavoratori interessati verranno inquadrati nel livello contrattuale di effettiva corrispondenza professionale. Saranno fatte salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore già in essere.
- 8) Nell'ambito dei medesimi accordi aziendali sarà previsto il riconoscimento, a far data dal 1 aprile 2015 e per un massimo di quattro eventi l'anno (uno per trimestre), delle indennità per malattia, con integrazione al 100% dal primo giorno e per un massimo di 4 giorni lavorativi ad evento, eccezion fatta per i ricoveri ospedalieri e le malattie gravi. Non saranno corrisposte le indennità ai lavoratori assenti alle visite di controllo o per malattie insorte durante o successivamente la fruizione del periodo di ferie. Sarà, altresì, definito il riconoscimento del trattamento economico degli infortuni, così come previsto all'art. 63 del CCNL, con l'esclusione, del cosiddetto "infortunio in itinere", il cui riconoscimento verrà discusso alla presentazione, di volta in volta fra le parti.
- 9) La validità degli accordi sottoscritti ai sensi delle presenti "Linee guida", inoltre, sarà vincolata al raggiungimento di obiettivi di produttività che dovranno essere contestualmente concordati fra imprese e organizzazioni sindacali. In ogni caso alle condizioni di cui alla presente intesa non potrà essere negoziata un'applicazione retroattiva rispetto alla data di effettiva sottoscrizione degli accordi stessi.

p. la FEDIT



p. la FILT CGIL del Lazio

